



**CITTÀ DI MESSINA**  
**Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici**

**spett. Ordine Ingegneri**  
**Provincia di Messina**  
**ordine.messina@ingpec.eu**

e p.c.

**al Sig. Sindaco**  
**all' Assessore Urbanistica**  
**al Direttore Generale**

**Oggetto: Riscontro comunicato stampa dell' Ordine Ingegneri di Messina del 2 agosto u.s. relativo alla "Richiesta ANNULLAMENTO Determina Dirigenziale Comune di Messina n. 6224 del 19/07/2023".**

In esito alla nota in oggetto si premette quanto segue:

La presente richiesta di "annullamento modulistica" ha un precedente analogo richiesto da altro Ordine professionale allorquando fu introdotto l'attuale modello di fine lavori corredato dagli allegati 1-2, adottato con delibera di G.M. 184/2020. In tale contesto questa dirigenza fu chiamata a spiegare il motivo per cui si è dovuto procedere alla modifica della modulistica di fine lavori assunta precedentemente dall' A.C., ovvero ai fini dell'esecuzione della Ordinanza Sindacale n. 244 del 28.10.2019, ex art. 50 c.5 del TUEL 267/2000, con la quale, tra l'altro, si disponeva che il Dipartimento Edilizia Privata procedesse alla realizzazione di una banca dati per il censimento di tutte le autorizzazioni all'allaccio alla pubblica fognatura esistente e di quelle in corso di approvazione, causa accertamento da parte dell'AMAM di numerosi sversamenti di liquami nella rete acque bianche e/o nei torrenti cittadini. Mentre all'art. 5 della medesima si ordinava di procedere alla revoca dei certificati di agibilità ove già emessi o alla dichiarazione di inagibilità per gli immobili che non provvederanno all'allaccio in quanto privi di autorizzazione allo scarico. A seguito dell'adozione della citata O.S. n. 244/2019 è stato convocato un tavolo tecnico che ha visto la partecipazione degli uffici comunali coinvolti. In tale contesto l'ufficio Agibilità ha rappresentato la impossibilità di operare i controlli in esecuzione della più volte citata O.S. 244/2019 per la circostanza che nel modello SCA, in uso dal 30 giugno 2017, sono stati espunti i riferimenti relativi agli allacci, benché per gli stessi non sia stata apportata alcuna modifica al quadro normativo di riferimento. In conseguenza di ciò è stato deciso di integrare la comunicazione di fine lavori degli allegati 1 e 2, secondo le modalità previste dall'art. 18 c. 2 della L. 241/90 che recita testualmente : "*I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.*". Con delibera di G.C. n. 184/2020 sono stati approvati i nuovi modelli SCA, di Fine Lavori e il modello RTCS per il comportamento strutturale degli edifici. Detta delibera è stata preceduta da due Tavoli Tecnici ai quali sono stati invitati tutti gli ordini professionali interessati e i rappresentanti di categoria. I relativi verbali sono stati trasmessi a tutti i soggetti precedentemente invitati tramite le PEC istituzionali di ognuno. Si ritiene utile far

notare che con Nota di indirizzi ANCI - Prot. 132405 del 25/5/2017, susseguente la succitata conferenza Stato Regioni Enti Locali, sono state chiarite le competenze in capo alle Regioni e Comuni nell'apportare eventuali modifiche alla modulistica standardizzata, di cui si riporta un breve stralcio recante "Tutto quello che non può più essere richiesto a cittadini e imprese": *Non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio i precedenti titoli abilitativi edilizi, gli atti di proprietà, la visura catastale e il DURC), ma solo gli elementi che consentano all'amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990 (o art 43 del DPR 445 del 2000).*

E' altresì utile ricordare che il modello di fine lavori, assunto in conferenza permanente Stato Regioni Enti Locali del 4 maggio 2017, diversamente dai modelli DIA, SCIA, CIL CILA e SCA c.d. "modelli provvedimentali" è l'unico che non ha rango di modello "provvedimentale" pertanto ritenuto il più idoneo per apportare lievi modifiche; Quindi la contestazione per gli allegati al fine lavori si ritiene, a parere di chi scrive, che rientri tra le discrezionalità consentite ai comuni dalla nota ANCI, poiché finalizzata a snellire l'attività di controllo evitando il ricorso ai sopralluoghi anche a campione presso i cantieri o gli immobili dei privati.

Ciò premesso, per gli interventi edilizi non accompagnati da opere edili o in sanatoria il nuovo modello non introduce appesantimenti procedurali visto che riassume quelli già previsti per legge, come l'aggiornamento in catasto laddove ricorre ovvero laddove non sia già stato effettuato, la numerazione civica ove sia mancante, la documentazione fotografica, l'asseverazione di rendimento energetico, ex art. 8 c. 2 Dlgs 192/05 a mente del quale *"La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata."*, e infine la compilazione degli allegati 1-2 in esecuzione della citata O.S., adempimenti che in caso contrario si sposterebbero in fase del procedimento di agibilità, con appesantimento, questa volta sicuro, della procedura di Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA).

Si ritiene, al contrario, di aver contribuito fattivamente a fare ordine procedurale, in quanto fin ora i professionisti che operano nella città di Messina hanno avuto difficoltà ad individuare la modulistica più corretta nei procedimenti in questione. Prova ne è che in taluni casi è stato utilizzato impropriamente il modello di fine lavori.

Ecco spiegato i motivi per cui non si ravvisa il lamentato appesantimento procedurale di cui si chiede l'annullamento della determina dirigenziale con cui è stata adottata la contestata modulistica. Conclusivamente, non si ritiene che nello svolgimento delle attività d'ufficio si siano prodotti appesantimenti procedurali ex art. 2 L. 241/90, pertanto non si riscontrano le motivazioni utili o necessarie per procedere all'annullamento della modulistica di cui alla determina n. 6224 del 19/07/2023, già in uso a questo Dipartimento.

**IL DIRIGENTE**

Arch. Antonella Cutroneo